

CITTA' DI OLGiate COMASCO

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29/11/2016

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto, riferimenti normativi e definizioni**

1. Il presente regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche di cui all'art. 27, comma 1 lett. b del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di merci, di alimenti e bevande e alla loro somministrazione.

Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del Decreto Legislativo 114/98, alla L. R. Lombardia 02 febbraio 2010, n° 06 e successive modifiche ed ai provvedimenti a questi collegati.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- Per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano attrezzate o meno, scoperte e coperte;
- Per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- Per posteggio, la parte di area della quale il Comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale;
- Per mercato, l'area in cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande per uno o più giorni della settimana, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;

- Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate nell'arco dell'anno, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
- Per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
- Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- Per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquisiti.

CAPO II – ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.2: Forme di esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche dovrà svolgersi nel territorio comunale con le seguenti modalità:

MERCATO SETTIMANALE	
AREA :	Piazza mercato via Milano, 5 di mq. 3.400
GIORNO	MERCOLEDI
ORARI	08- 14
N° POSTEGGI	77

2. Il Comune nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento nell'adottare provvedimenti relativi :
 - alla programmazione dell'attività;
 - alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
 - all'istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione del mercato o delle fiere; alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi per oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;

dovrà sentire il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 3: Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi dati in concessione per 12 (dodici) anni o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'autorizzazione per posteggi in concessione dodecennale è rilasciata dal Responsabile della Area Commercio del Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio del commercio

itinerante nell'ambito del territorio della Regione. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato.

3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal funzionario responsabile del comune di residenza o dove la società ha la propria sede legale. Tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.
4. Possono svolgere le attività di commercio su aree pubbliche le persone fisiche, le società di persone e le società di capitale regolarmente costituite.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore.
6. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

Art. 4 **Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. La domanda di rilascio di concessione comunale per l'occupazione di posteggi dodecennali deve essere presentata esclusivamente per via telematica alla PEC del Comune: comune.olgiate-comasco@legalmail.it, secondo le norme vigenti e nei modi dalle stesse specificati.
2. Copia della domanda è pubblicata sul sito ufficiale del comune:
- ~~3.~~ L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, risultante dall'espletamento del bando di gara.

Art.5 **Subingresso**

1. La reintestazione della concessione per l'occupazione di posteggi è effettuata dal Responsabile dell'Area Commercio del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del subentrante.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente dopo aver presentato apposita comunicazione al comune sede del posteggio e deve farlo entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, l'attività può essere iniziata solo dopo la presentazione della domanda di subingresso.
3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività, per anni 1 (UNO) fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il termine di decadenza.
4. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
 - d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.
5. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Art. 6 Revoca del posteggio e dell'autorizzazione

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.
2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art.7 Modalità di vendita

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali.
2. Il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito se necessario, di attestato di partecipazione di un corso per la manipolazione di alimenti (libretto sanitario) e di quanti altri collaborino alla vendita e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari.

Art.8 Divieti

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1 del T.U.L.P.S..

Art.9 Occupazione dei posteggi

1. Le iniziative commerciali definite dal presente regolamento si svolgono negli appositi posteggi individuati all'interno delle aree di cui all'art.2 nell'ambito dei quali l'operatore deve esercitare la propria attività; in essi il titolare può collocare quanto ritenuto opportuno per l'esercizio dell'attività, come ad esempio il veicolo, il banco di vendita, la tenda o altra copertura, ecc...
2. Nel provvedimento di concessione del posteggio oltre alla sua dimensione sarà indicata la superficie massima di occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio, calcolata in considerazione delle esigenze di transito dei mezzi di soccorso ed emergenza in corrispondenza della localizzazione di singolo posteggio.
3. La merce posta in vendita non deve in nessun caso essere collocata all'esterno del perimetro della massima occupazione di suolo prevista nell'ambito della concessione di posteggio, come definita al precedente comma 2.
4. L'eventuale sporgenza della tenda o altra copertura del banco di vendita non dovrà in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio. Qualora la copertura del banco di vendita ecceda il perimetro della massima occupazione di suolo indicato nel provvedimento di concessione del posteggio, l'esercente dovrà:
 - assicurare la possibilità di passaggio ai mezzi di emergenza e pronto intervento;
 - non creare intralcio alcuno a eventuali concessionari di posteggio confinanti.

ART. 10 Disposizioni particolari

1. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia dello stesso.
2. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la prevista tassa.

TITOLO II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I – AREE MERCATALI

Art. 11. Ubicazione dei mercati

1. Settimanalmente i mercati si tengono nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate nel provvedimento istitutivo dei mercati stessi, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento.
2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non presentano modifica al presente regolamento.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati sulla sede stradale interessata con apposita segnaletica e dovranno individuare:
 - Un'area riservata alla vendita da parte di commercianti su aree pubbliche;
 - Un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 11; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
 - Un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.
4. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 12 Orario mercati

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessione all'interno delle aree dei mercati settimanali, devono attenersi ai seguenti orari:

MERCATO Via Milano, 5

- gli operatori devono occupare il proprio posteggio entro le ore 07.30
 - gli operatori che utilizzano autonegozi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore 06.30
 - le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 08.00
 - ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 14.00 e non prima delle ore 14.00.
 - i funzionari comunali responsabili del servizio di vigilanza sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.
2. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente regolamento.
 3. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dal termine fissato al primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dal presente regolamento.
 4. Qualora il mercato coincidesse con una festività, il mercato si terrà nel giorno feriale antecedente, a meno che la giornata non sia stata inserita tra le otto giornate di mercati straordinari permessi.
 5. In caso di edizioni straordinarie del mercato l'orario di vendita potrà essere diverso da quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9 comma1, lett. B) L.R. 06/2010, ovvero tra le ore 5 e le ore 24.
 6. gli orari dei mercati possono essere modificati con ordinanza del sindaco, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 13 Verifica delle presenze

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata dagli agenti della Polizia Locale addetti al mercato entro mezz'ora dall'orario stabilito dal presente regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 13 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rivelazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge almeno due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 14 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1, D.Lgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Locale in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) numero di presenze effettive (giornate in cui l'operatore effettua attività di vendita) sul mercato;
 - b) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;
 - c) anzianità dell'attività di commercio, come risultante dal registro delle imprese.
2. La graduatoria verrà aggiornata ogni entro il 31 dicembre di ogni anno e sarà valida per tutto l'anno successivo.
3. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, Lett. A), D.Lgs. 114/98, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un comune della Regione Lombardia.
4. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.
5. La domanda per la partecipazione alla spunta dell'anno successivo dovrà essere presentata entro il 30.11 dell'anno in corso, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 15 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente regolamento possono essere disposti dal Comune, sentiti i pareri delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico – sanitari.
2. In caso di riduzione del numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.
3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, sulla base della graduatoria risultante dall'espletamento del bando di gara. Istanza da presentarsi esclusivamente per via telematica, alla PEC del Comune: comune.olgiate.comasco@legalmail.it
4. In caso di adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, all'esercizio dell'attività di battitore non può essere assegnato un numero di posteggi superiore a quello già destinato nella precedente configurazione del mercato; le aree riservate all'attività di battitore non possono essere riassegnate se non a seguito di rinuncia degli operatori.

Art. 16 Spostamento temporaneo del mercato

1. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso luogo, i posteggi complessivi da assegnare debbono

comprendere tanto l'organico di mercato quanto quello della fiera; se non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Responsabile dell'Area Commercio, sentiti i pareri delle Associazione maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, potrà disporre il recupero del mercato in altra data.

2. Per trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente regolamento, si intende il trasferimento dovuto a causa di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti, o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a quattro mesi.
3. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata dall'Ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.

Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico sanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali ultime istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

Art. 17 **Modificazione del posteggio**

1. Gli operatori già titolari di concessione possono presentare all'ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza. L'istanza da presentarsi esclusivamente per via telematica alla PEC del Comune: comune.olgiate-comasco@legalmail.it;
2. Il Funzionario, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
3. Operatori già titolari di autorizzazioni possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
4. Il funzionario, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.
5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di auto banchi attrezzati, possono essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio già attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiori a m. 7 lineari, una superficie complessiva minore di mq. 35 e la distanza tra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0,50 ml, ovvero alle diverse dimensioni che nuova istituzione.
6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3, trasmesse da operatori che abbiano già presentato al fine di poter utilizzare auto banchi attrezzati domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

CAPO II – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 18 Disposizioni per i commercianti itineranti

- Il commercio in forma itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. B), D.Lgs. 114/98 o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della l. 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni.
- La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente a 120 minuti.
- L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago.
- L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolge il mercato oggetto del presente Regolamento per un'area compresa entro i 500 ml. dall'area stessa.
- Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere limitato o escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico od ambientale o religioso.
- Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti il commercio in forma itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
- E' vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 Plateatico

1. La Giunta Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di posteggio del mercato sulla base alla normativa di riferimento nazionale e/o regionale in materia, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun operatore e deve essere riscosso annualmente dall'Ufficio competente, entro il 31.dicembre dell'anno di riferimento.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui al punto precedente comporta una sanzione amministrativa pari al 20% della tassa omessa o del maggior importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 30 gg. la sanzione amministrativa è ridotta al 10%.
4. L'omesso, parziale o tardivo pagamento, superato il termine dei 60 giorni di cui al succitato punto 3, comporta la revoca irrevocabile dell'autorizzazione/concessione, da parte della Pubblica Amministrazione.
5. Gli operatori che occupano una concessione per mancanza del titolare provvederanno al pagamento della tassa di volta in volta.

Art. 20 Norme igienico sanitarie

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare degli autonegozi dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste dalle normative vigenti.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste.

Art. 21 **Pubblicità dei prezzi**

Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita; qualora siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino ben visibile contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 22 **Divieti particolari per gli operatori. Sanzioni. Revoche. Obblighi.**

1 - All'interno dell'area di mercato, agli operatori concessionari di posteggio:

- è fatto divieto di:

- occupare il posteggio ed effettuare le vendite in ore diverse dall'orario stabilito;
- vendere merci diverse da quelle previste per la "tipologia merceologica" di appartenenza;
- adottare sistemi di vendita che possano arrecare disturbo al regolare svolgimento del mercato;
- vendere generi infiammabili o accendere fuochi all'interno o nelle adiacenze del mercato comunale;
- detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica oppure utilizzare generatori di energia elettrica, o installare prese d'acqua senza autorizzazione;
- danneggiare in qualsiasi modo il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
- praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dalla competente Autorità;
- occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata;
- lasciare animali liberi;
- accatastare merci nei posteggi o sui banchi di vendita in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

- è fatto obbligo di tenere il mezzo dietro il banco di vendita.

2 - In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamento recidivo, il Comune può disporre, oltre alla sanzione pecuniaria prescritta dalle norme vigenti, anche la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione commerciale e dell'attività di vendita sul mercato per un periodo non superiore a tre mercati consecutivi.

Si considerano di “particolare gravità”:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- l’ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
- il danneggiamento della sede stradale, delle opere di arredo urbano e del patrimonio arboreo; in questi casi è determinato l’obbligo di rifondere il danno procurato.

La “recidiva” si configura quando la stessa violazione viene commessa per almeno due volte in un anno, anche se è avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa.

3 - La concessione è altresì sospesa per un massimo di 3 (tre) giornate di mercato consecutive nei casi di:

- turbamento dell’ordine pubblico all’interno dell’area di mercato;
- vendita di prodotti alimentari avariati e/o scaduti;
- carenze igienico-sanitarie, su parere dei competenti Servizi di Igiene e di Medicina Veterinaria.

4 - Il Comune revoca la concessione:

- quando il titolare non inizia l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- per mancato utilizzo del posteggio nell’anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza;
- qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso in cui il titolare perda i requisiti professionali stabiliti per l’accesso all’attività commerciale (art. 5 – decreto legislativo 114/1998),
- qualora non venga presentata domanda di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

5 - Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di oneri a suo carico.

In tale caso, l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell’operatore.

Quest’ultimo, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l’attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalle norme vigenti.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile dell’Area Polizia Locale e Commercio, che ne cura anche la comunicazione all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno

Chiunque, abusivamente, estende la superficie autorizzata sino ad un terzo della stessa è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00 (L. R. Lombardia 02 febbraio 2010, n° 06);

Art. 23 **Publicità del regolamento**

Copia del Regolamento a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di trenta giorni per permettere al pubblico di prenderne visione.

Art. 24 **Abrogazione norme precedenti**

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.